



COMUNE DI FRASSINETO PO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10
DEL 05/05/2012

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Andrea Serrao

IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il _____ per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di maggio alle ore 11,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Avv. Andrea Serrao	Sindaco	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Anna Maria Moretti	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere	x	
Daniele Mantoan	Consigliere	x	
Angelo Rotella	Consigliere	x	
Grazia Monaco	Consigliere	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Rosalia Cammarata	Consigliere		x
Fabio Beccuti	Consigliere		x
Ivo Truzzi	Consigliere	x	
Giovanni Garrone	Consigliere	x	
Giampiero Gillone	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Avv. Andrea Serrao

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 05/05/2009 n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012 n. 44 con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13 comma 3 lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13 comma 8-bis del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13 comma 12-ter D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13 comma 12-bis D.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

- 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 (G.U. n. 304 in data 31/12/2011) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29 comma 16-*quater* del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24/02/2012 n. 14 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13 comma 12-*bis* del D.L. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. 2/03/2012 n. 16 (conv. in legge 26/04/2012 n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili) l'ente:

- aveva applicato negli anni 2010 e 2011 le seguenti aliquote e detrazioni :

Aliquota ordinaria:	5,5%
Aliquota diversificata per abitazioni a disposizione o sfitte	7,0 %
Detrazione d'imposta abitazione principale	€ 129,11
- aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie: Le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con atto scritto avente data certa, a persone fisiche, parenti o affini in linea retta entro il 3° grado, ovvero in linea collaterale entro il 4° grado, a condizione che le utilizzino come abitazione principale.

Valutato in € 222.000,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base, con un *aumento* rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell'esercizio 2010 di € 26.000,00 (gettito ICI anno 2010 di € 196.000 - dati ufficiali IFEL);

Viste le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€ 45.000
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€ 177.000
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€ 222.000
D) Gettito ICI	€ 196.000
Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C)	€ 26.000

a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28 commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in € 28.000;

Richiamato l'articolo 13 comma 12-bis, terzo e quarto periodo del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5 comma 1 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *“Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13 comma 17 ed all'articolo 28 comma 7 del D.L. 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/ 2011 n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”*;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio che è necessario assicurare un maggior gettito di € 62.000,00, così da poter conservare gli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria per poter far fronte ai costi sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, che altrimenti sarebbero compromessi dal taglio dei trasferimenti erariali operati dalle diverse leggi finanziarie, nonché l'ultimo di notevole entità di cui all'art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 06/12/2011 n. 201, che per il Comune di Frassineto Po è di € 28.000,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- Prima casa
- Altri immobili – Abitazioni tenute a disposizione

Udito l'intervento del Consigliere Giampiero Gillone, Capogruppo di Minoranza, teso ad evidenziare quanto sia difficile oggi fare osservazioni sull'IMU; non si può che manifestare una forte protesta nei confronti dell'IMU, un'imposta definita comunale che in realtà è una patrimoniale per lo Stato;

Interviene il Vicesindaco Sen. Angelo Muzio, concordando con l'intervento del Consigliere Gillone ed in particolare sul fatto che l'IMU è una patrimoniale e non un'imposta municipale, per cui per i comuni diventa una vera presa in giro;

Ritenuto di apportare per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ¹	==
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	==
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	==
Altri immobili	+ 0,1%
Abitazioni tenute a disposizione	+ 0,1%
Detrazione per abitazione principale	==

Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

Richiamato infine l'articolo 13 comma 15 del D.L. 06/06/2011 n. 201 conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

¹ Solo variazione in riduzione.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/02/2002;

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 11
Con voti favorevoli 8 contrari 0 astenuti 3 (Garrone, Gillone e Truzzi), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ²	==
Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	==
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	==
Altri immobili	+ 0,1%
Abitazioni tenute a disposizione	+ 0,1%
Detrazione per abitazione principale	==

- di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,86%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- di stimare in € 479.111,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:

² Solo variazione in riduzione.

- € 374.256,00 derivanti dalle aliquote e detrazioni di base, determinato secondo i dati forniti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - € 104.855,00 derivanti dalla variazione alle aliquote e detrazioni di base.
4. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-*bis*, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012.
 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.